



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

82/2014
Giugno/5/2014 (*)
Napoli 10 Giugno 2014

Il Ministro del Lavoro, con la circolare n° 14 del 29 maggio scorso, ha chiarito in extremis gli ultimi dubbi in ordine all'applicazione della "detassazione 2014".

Confermato in pieno l'impianto normativo/operativo di cui al DPCM del 22 gennaio 2013 e le precedenti istruzioni ministeriali di cui alla circolare n° 15 del 3 aprile 2013.

Ecco i principali chiarimenti.

Come noto, lo scorso 29 aprile, sulla Gazzetta Ufficiale n° 28 è stato pubblicato **il DPCM del 19 febbraio 2014 che**, in attuazione dell'art. 1 comma 481 della legge 228/2012 (*id*: legge di Stabilità 2013), **ha dato l'"OK" per la detassazione 2014 sulla c.d. "retribuzione incentivante"**.

Con il numero 64 di questa Rubrica, Vi abbiamo già notiziato sulle modalità tecnico-operative per la suddetta detassazione. Ogni approfondimento al riguardo – con particolare riferimento al concetto di **"retribuzione di produttività"** potrà, pertanto, essere compiuto mediante la lettura del prefato numero 64.

Restavano alcuni dubbi di natura operativa, fundamentalmente sulla necessità del deposito presso la DTL, che il Ministero del Lavoro, con il documento di prassi in commento, ha *in extremis* fornito. La scadenza del deposito era, infatti, fissata per il 30 Maggio scorso.

Ecco i principali chiarimenti ministeriali.

Sulla natura dell'accordo.

Deve trattarsi di contratti collettivi **stipulati a livello aziendale ovvero territoriale**. E' richiesta **l'appartenenza dei sottoscrittori alle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**.

Le aziende, prive di rappresentanze aziendali (*recte*: RSA e/o RSU) potranno sottoscrivere i predetti accordi collettivi anche con una o più OO.SS. dei lavoratori a livello territoriale.

Giammai sarà possibile beneficiare della detassazione con un accordo di livello nazionale.

Sul deposito presso la DTL.

E' stato opportunamente specificato che, laddove il datore di lavoro intenda applicare in maniera pedissequa l'accordo del 2013, non deve procedere ad alcun deposito presso la DTL (né dell'accordo, né dell'autocertificazione).

Infatti, in tal caso, essendo stata modificata – per il 2014 – soltanto l'entità della "retribuzione incentivante" (€ 3.000,00) rispetto a quella del 2013 (€ 2.500,00), nessuna operazione dovrà essere compiuta.

Viceversa, **laddove la modifica riguardasse i parametri della retribuzione di produttività, allora si dovrà necessariamente procedere al deposito dell'accordo**, entro 30 gg. dalla sottoscrizione dello stesso ovvero entro lo scorso 30 maggio per quelli già siglati prima della pubblicazione in G.U. del DPCM 19/02/2014, **presso la DTL di riferimento in uno alla autodichiarazione di conformità al predetto DPCM.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC